

Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

documento erogazione rendite
edizione 2026

PAGINA BIANCA

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione MIA PENSIONE.

La Compagnia si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 luglio 2026.

Al momento del pensionamento oltre alla liquidazione in capitale, secondo quanto previsto dalla normativa, il contratto prevede le seguenti prestazioni:

- 1) Rendita vitalizia
- 2) Rendita a durata definita
- 3) Prelievi liberamente determinabili

Determinazione della rendita

Il contratto prevede, a scelta dell'Assicurato, l'erogazione di:

- a) una rendita vitalizia immediata rivalutata, pagabile finché sarà in vita l'Assicurato;
- b) una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio, pagabile finché questa è in vita.
- c) una rendita certa e successivamente vitalizia corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata.
- d) una rendita certa e successivamente vitalizia corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata.

Le rendite di cui alle precedenti lettere a),b),c) e d) sono di periodicità annuale e posticipate. Possono essere frazionate in rate mensili e semestrali.

L'importo della rendita vitalizia annua di cui alla lettera a), si determina moltiplicando il "la posizione individuale maturata nel piano individuale di previdenza" per il coefficiente di trasformazione in rendita, di cui agli allegati delle Condizioni generali di contratto, stabilito alla data di nascita e alla rateazione prescelta. Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000. Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui al punto sub b); i relativi coefficienti di conversione saranno comunicati su richiesta.

Coefficienti di trasformazione

Per la determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita del capitale maturato, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della probabilità di sopravvivenza degli assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare i coefficienti di trasformazione sono calcolati tenendo conto:

- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62 I, distinta per anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche;
- di un tasso di interesse dello 0,00%
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25%.

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lungo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici.

La Compagnia si riserva, pertanto, la facoltà di modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui sopra a condizione che:

- siano trascorsi almeno tre anni dal perfezionamento del contratto;
- non sia iniziata l'erogazione della rendita.

Detta modifica potrà conseguire esclusivamente ad una variazione delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli polizze.

A tale scopo la Compagnia trasmetterà all'IVASS una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base demografica e la metodologia applicata.

La Compagnia comunicherà preventivamente all'Assicurato l'introduzione della nuova base demografica almeno 60 giorni prima della relativa data di effetto, indicando il nuovo coefficiente di conversione.

Prima della data di effetto della modifica stessa, l'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata nel piano individuale senza alcun onere o spesa.

Modalità di rivalutazione della rendita

La Compagnia dichiara, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche (rendita) calcolato sottraendo, dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata GESTIRIV PREVIDENZA, la commissione trattenuta dalla Compagnia pari all'1,50%.

Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,00%, la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il valore della rendita assicurata, che non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento, sarà incrementato di un importo, ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione di cui sopra per il valore della rendita stessa.

L'aumento della rendita, che resta definitivamente acquisito, sarà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

Determinazione della rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell'aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla sopravvivenza effettiva del beneficiario: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

La durata prevista

Durata standard: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto).

Durata estesa: si può richiedere una durata superiore alla vita attesa ISTAT.

Importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

Periodicità

In base alle opzioni offerte dalla normativa:

- 1) il PIP ha previsto una cadenza delle rate trimestrale,
- 2) il PIP non ha previsto un importo minimo per singola rata.

Determinazione dei prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono una soluzione dove è possibile scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Limite massimo prelevabile

Non è possibile prelevare subito tutto il montante. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale) pari a quella che si potrebbe ricevere se si fosse scelta la rendita a durata definita annuale.

Ogni anno si rende potenzialmente disponibile una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate e disponibili dalla richiesta della prestazione, diminuita di quanto eventualmente si è già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, si può prelevare fino all'intero montante residuo.

Il Fondo non ha previsto un importo minimo per singolo prelievo.

Milano, luglio 2026